

n. 4880/2023 r.g.

**Tribunale ordinario di Catanzaro****Sezione Specializzata Imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Alessia Dattilo Presidente,

dott.ssa Alessandra Petrolo Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice estensore,

nel procedimento n. 4880/2023 r.g. per reclamo proposto *ex art. 669 terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 12.11.2023 dal Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata imprese, e vertente

**tra**S.R.L., in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,

reclamati-;

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta,

riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 13.12.2023, ha emesso la seguente

**ordinanza**

premesso che S.R.L. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa in data 12.11.2023 dal Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata imprese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale In via principale - accertare l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora posti a fondamento dell'azione cautelare promossa ex artt. 2476, co. 2, cod. civ. e 700 c.p.c. dai Sig.ri* (C.F.

*e* (C.F. *in qualità di soci di*

*S.r.l. (C.F. da cui deriva l'ordinanza adottata dal Tribunale Civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese – Dott.ssa Song Damiani nell'ambito del procedimento cautelare R.G. n. 1606/2023 in data 12 novembre 2023 (notificata dalla Cancelleria*



del Giudice al reclamante in data 13 novembre 2023); - rigettare ogni domanda e/o eccezione che dovesse essere formulata dai Sig.ri (C.F. e

(C.F. in qualità di soci di S.r.l. (C.F.

nell'ambito del presente procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies, c.p.c. e ss. in quanto infondate in fatto e in diritto; e - per l'effetto, revocare e annullare l'ordinanza adottata dal Tribunale Civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese – Dott.ssa Song Damiani nell'ambito del procedimento cautelare R.G. n. 1606/2023 in data 12 novembre 2023 (notificata dalla Cancelleria del Giudice al reclamante in data 13 novembre 2023). In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio non dovesse accogliere le domande formulate dalla reclamante in via principale, ritenendo, invece, sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* posti a fondamento dell'azione cautelare promossa ex artt. 2476, co. 2, cod. civ. e 700 c.p.c. dai Sig.ri (C.F.

e (C.F. in qualità di soci di

S.r.l. (C.F. modificare il dispositivo dell'ordinanza adottata dal

Tribunale Civile di Catanzaro – Sezione Specializzata in Materia di Imprese – Dott.ssa Song Damiani nell'ambito del procedimento cautelare R.G. n. 1606/2023 in data 12 novembre 2023 (notificata dalla Cancelleria del Giudice al reclamante in data 13 novembre 2023), autorizzando S.r.l. (C.F. ad oscurare e non divulgare i dati, le informazioni e i documenti che contengono dati o informazioni riservate e/o sensibili nel rispetto delle norme imperative dell'ordinamento giuridico poste a tutela del know-how e del patrimonio aziendale, della riservatezza dei segreti commerciali (Direttiva UE 2016/946, attuata con D.Lgs. 63/2018, Artt. 98 e 99, D.Lgs. 10/2005 – Codice della Proprietà Industriale, ecc.) e dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, e il Reg. UE 679/2016 – GDPR) e ordinando altresì ai Sig.ri (C.F. e

(C.F. di rifondere a S.r.l. tutti i costi e le

spese che quest'ultima dovrà sostenere per recuperare e mettere a disposizione dei ricorrenti i documenti autorizzati dal Giudice Monocratico nel dispositivo dell'ordinanza reclamata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio (comprensivo anche della fase davanti al Tribunale in composizione monocratica), oltre a spese generali, contributo previdenziale forense e successive occorrente.”;

rilevato che e si sono costituiti

rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale a) respingere la richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza reclamata; b) rigettare nel merito il reclamo poiché infondato



*in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 586/2023 del 13/11/2023 (Repert. n. 2266/2023, RG. 1606/2023) emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Specializzata in Materia di Imprese - Dott.ssa Song Damiani; c) con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato, per entrambe le fasi del giudizio, da distrarre a favore del procuratore distrattario.”;*

**Osserva:****L'ordinanza impugnata ed i motivi di reclamo:**

Con ordinanza del 12.11.2023, il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso proposto ex artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ nella loro qualità di soci di \_\_\_\_\_ S.r.l., ha ordinato alla società odierna reclamante di consentire ai soci ricorrenti, per il tramite di professionisti da loro stessi nominati, di accedere, in giorni lavorativi da indicarsi dai ricorrenti con congruo preavviso di giorni 7, presso il luogo di conservazione delle scritture contabili della società, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati a pag. 12 del ricorso introduttivo, ad eccezione di quelli già consegnati, per come riconosciuto dai ricorrenti all'udienza del 19/10/2023 e di cui all'elenco allegato dalla

s.r.l. alla propria memoria difensiva come documento n. 29. Quanto alle spese di lite il giudice di prime cure ha compensato per la metà le spese del presente procedimento, ponendo il restante mezzo a carico della \_\_\_\_\_ s.r.l., sulla scorta del principio della soccombenza.

Dal verbale di udienza del 19.10.2023, svoltasi di fronte al giudice monocratico, emerge, invero, che parte della documentazione era già stata fornita dalla società reclamante ai soci richiedenti prima dell'instaurazione del presente giudizio e che, di contro, altra parte della documentazione richiesta, non era stata richiesta mai da soci prima del ricorso cautelare in questione.

Nella specie la società ha affermato, nella fase di primo grado, che la società aveva già trasmesso ai soci i seguenti documenti: *Libro unico del lavoro con dettaglio mansioni e costo annuo lordo; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamenti; Copia fascicoli contenzioni attivi e passivi; registro iva 2020* (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023 di giudizio di primo grado, unitamente al documento all.29 prodotto in primo grado dalla \_\_\_\_\_ s.r.l.).

Pertanto, alla luce degli atti di causa, deve ritenersi che il giudice di prime cure ha autorizzato i soci ad esaminare i seguenti documenti sociali – esclusi quelli sopra indicati poiché la società aveva affermato di averli già consegnati ai soci - richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio: *Libro giornale, libri inventari e partitari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Registri iva 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (ad eccezione del registro iva 2020 già consegnato); Registri*



*cespiti ammortizzabili 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Situazione economico patrimoniale aggiornata al 31-12-2022; Situazioni analitiche economico- patrimoniali anni 2017-2018-2019-2020-2021;Libri sociali (verbali assemblee, determinazioni amministratore unico);Copia dichiarazioni fiscali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione; Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Certificato carichi pendenti previdenziali; Dettaglio affidamenti ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia contratti commesse su lavori e stati di avanzamento eseguiti.*

Ebbene, con il presente reclamo, la società s.r.l. ha contestato la decisione del giudice di prime cure, eccependo che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato il disposto dell'art. 2476, comma 2, c.c. in quanto *“non ha adeguatamente considerato i limiti giuridici all'esercizio del suddetto diritto che derivano sia dall'applicazione di disposizioni normative imperative (tra cui la Direttiva UE 2016/946, attuata con D.Lgs. 63/2018, e gli Artt. 98 e 99, D.Lgs. 10/2005 – Codice della Proprietà Industriale, in materia di tutela della riservatezza dei segreti commerciali e, più in generale, del know-how aziendale; il D.Lgs. 196/2003, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, e il Reg. UE 679/2016 – GDPR in materia di trattamento dei dati personali, ecc.), sia dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della norma, limitandosi, invece, a richiamare soltanto nella parte argomentativa dell'Ordinanza e non nel relativo dispositivo che l'esercizio del suddetto diritto deve avvenire “con modalità che non causino pregiudizio alla società, ad esempio, a soli fini emulativi, ma secondo i canoni della correttezza e della buona fede a tutela dei diritti della società e degli altri soci, trasmodando diversamente in un abuso del diritto”.*

Secondo la prospettazione della reclamante, invero, il giudice di prime cure avrebbe omesso di svolgere il necessario bilanciamento fra l'interesse dei soci alla consultazione dei documenti ex art. 2476, comma 2, c.c. e l'interesse della società e del proprio organo amministrativo ad *“operare nel rispetto delle disposizioni normative imperative dell'ordinamento giuridico (ivi incluse quelle contenute negli atti legislativi sopra richiamati) e di tutelare il patrimonio e know-how aziendale, i segreti commerciali e tutti quegli altri dati, informazioni e documenti aventi natura riservata (tra cui, come ovvio, i documenti contenenti il nominativo di clienti e fornitori, formule di prezzo clausole contrattuali riservate, dati di dipendenti, ecc.).”*

Nella specie la difesa del reclamante eccepisce che il giudice di prime cure ha erroneamente fatto riferimento – escludendolo – ad un *“ragionevole dubbio che il richiedente si possa avvalere dei documenti o delle informazioni assunte per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società”* in quanto la s.r.l. ha, piuttosto, affermato, nella propria comparsa di



costituzione e risposta, che sussiste “*il concreto, reale ed attuale pericolo che i Sig.ri e (quest’ultima addirittura rappresentata dal Sig. che è institore di utilizzino i dati riservati di (tra cui il nominativo di clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) per finalità concorrenziali, per il tramite di in danno di*

Parte reclamante ha, quindi, chiesto al Collegio di accertare l’attività concorrenziale svolta dai soci – ed ingiustificatamente esclusa dal giudice di primo grado – e, di conseguenza, considerato il pregiudizio che potrebbe subire la società dalla completa ostensione dei documenti riconosciuta dal Tribunale, ha chiesto, in via principale, in riforma dell’ordinanza impugnata, di rigettare integralmente il ricorso dei soci ed, in via subordinata, di autorizzare ai soci la consultazione dei documenti sociali, previo oscuramento dei dati sensibili e le informazioni riservate, e di porre a carico della società tutte le spese necessarie per fornire ai soci i documenti richiesti.

I soci ricorrenti si sono costituiti opponendosi al reclamo ed evidenziando la correttezza della decisione del giudice di prime cure e, per quanto concerne l’individuazione dei documenti effettivamente consegnati prima del ricorso, hanno evidenziato che “*Rispetto all’elenco di documenti oggetto del presente procedimento cautelare, risultano essere stati in precedenza consegnati ai soci richiedenti solamente i seguenti documenti: - partitari cespiti 2021, partitari banche 2021 e partitari altri conti 2021, allegati da parte reclamante ai nn. 22 e 23 della memoria difensiva);- dichiarazione IVA 2020” e che “Per ciò che concerne, invece, il libro unico del lavoro che, stando a quanto dichiarato dal legale di parte reclamante all’udienza del 19 ottobre 2023, sarebbe stato trasmesso in data 29.04.2021 (doc. 11 memoria difensiva si rileva come detto documento si limitava a riportare l’elenco nominativo del personale dipendente, data e tipologia di contratto di assunzione, senza riferimento alcuno alle mansioni ed al trattamento salariale di ciascun dipendente. Dati, questi, che consentirebbero ai soci di minoranza di verificare, ad esempio, la eventuale presenza in organico di figure, non necessarie, che godono di particolari trattamenti economici per (premi/indennità/ecc). Analoga osservazione vale per i fascicoli relativi al contenzioso attivo e passivo, rientranti anch’essi nell’elenco dei documenti richiesti con il ricorso cautelare, e che il legale di parte reclamante sostiene che, con la sopra citata PEC del 01.04.2022, erano già stati portati a conoscenza dei soci di minoranza. Tuttavia, anche in questo caso, il riscontro cui allude l’avv. è privo della indicazione di dati idonei a consentire di ponderare gli accantonamenti al fondo rischi.”*

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.



**Il diritto di controllo dei soci ex art. 2476 c.c. ed i suoi limiti**

Come noto, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. riconosce ai soci, che non partecipano all'amministrazione di società a responsabilità limitata, il diritto *“di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”*.

Tale controllo si realizza mediante la richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale ed attraverso la consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale, ivi inclusi, data l'ampiezza della formula utilizzata dalla legge, contratti, accordi, corrispondenza, atti giudiziari ed amministrativi, pareri di professionisti.

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore. Dunque è necessario e sufficiente che il richiedente sia socio, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, e che non partecipi attualmente all'amministrazione della società.

Il diritto di controllo del socio previsto dal secondo comma dell'art. 2476 c.c., qualificabile come potestativo, non è né comprimibile, né eliminabile per mano dello statuto e non può essere sottoposto a limiti se non a quello della buona fede.

Invero, benché, come detto, si sia in presenza di un diritto potestativo, la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione. Parimenti contraria a buona fede risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale (cfr. *ex multis*, Trib. Roma, 07/08/2017 RG n. 36304/2017).

Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi, richiedendo informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale.



In siffatti casi, dunque, sussiste un obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerata la loro possibile responsabilità verso la società per l'indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società (in questi termini, cfr. Tribunale Roma, 9 luglio 2009 secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di s.r.l., in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell'interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio).

In particolare, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, tra le esigenze che legittimerebbero la società a richiedere il rispetto di determinate condizionalità e modalità di accesso e, financo, di precludere la visione di taluni documenti o informazioni in essi riportati, rientrano la salvaguardia dei dati e del *know-how* aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d'ispezione da parte del socio; segnatamente, non indirizzato a fini di controllo individuale, quanto piuttosto a scopi concorrenziali, avuto riguardo alla concreta posizione del socio richiedente che renda verosimili e seri i rischi di utilizzo abusivo della documentazione riservata (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 13/05/2017, n. 2476; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 29/09/2015).

Ne consegue che qualora le circostanze concrete facciano presagire un siffatto comportamento del socio, contrario alla buona fede nei rapporti sociali, è ammissibile che la società subordini l'esercizio del diritto a specifiche proprie richieste. Tra queste, l'oscuramento dei dati sensibili, anche di natura commerciale, sulle copie dei documenti maggiormente rilevanti. Ciò a maggior ragione poiché l'assenso da parte degli amministratori della società ad una siffatta richiesta di ispezione pretestuosa, potrebbe esporre gli amministratori a responsabilità verso la società per i danni ad essa arrecati dall'indebito uso delle informazioni da parte del socio. Sicché, qualora ricorrano le descritte circostanze, sussiste un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate (cfr. Tribunale Roma, 9 luglio 2009, cit.; Tribunale Roma, 17 ottobre 2020).

Al di là di tali limitazioni, peraltro, l'ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, a integrare il *periculum* in mora che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.



**Il caso concreto: il *fumus boni iuris***

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e condivisi dal Collegio ritiene il Tribunale che il giudice abbia errato laddove, da un lato, ha affermato che la società partecipata non avrebbe offerto alcuna prova della circostanza che i soci svolgerebbero attività in concorrenza con quella della \_\_\_\_\_ s.r.l. e laddove, in dispositivo, ha autorizzato i soci a consultare tutta la documentazione sociale senza alcun limite a tutela della posizione della società.

In premessa occorre, invero, evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, deve ritenersi incontestato fra le parti lo svolgimento da parte dei soci ricorrenti di attività in concorrenza con la \_\_\_\_\_ s.r.l. attraverso la società \_\_\_\_\_ s.r.l..

È, infatti, la stessa difesa dei soci ad affermare, nella memoria al reclamo, che la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ & C. s.a.s. e la \_\_\_\_\_ S.r.l. svolgano la medesima attività di impresa e che quindi esista tra le due un naturale rapporto di concorrenza (tema sul quale è tutta incentrata la prima parte del reclamo) è fatto incontestato ed incontestabile.” Gli odierni reclamati specificano, piuttosto, “Ciò che al riguardo rilevano gli odierni reclamati è che non esiste alcuna fonte normativa specifica che restringa il diritto di controllo per il semplice fatto che il socio eserciti attività in concorrenza con la società e che, conseguentemente, vi sia il rischio che egli utilizzi le informazioni ottenute ex art. 2476, comma 2, c.c. per scopi anticoncorrenziali. E’ pacifico, infatti, che l’unico limite all’esercizio del diritto di controllo del socio di S.r.l., in quanto limite generale applicabile all’esercizio di ogni prerogativa in ambito di obbligazioni, è costituito dal principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, che trova il suo fondamento normativo negli artt. 1175 e 1375 c.c..”

Ancora, all’udienza di trattazione del reclamo, il difensore dei soci odierni reclamati, ha affermato che “non contesta l’esercizio di attività concorrenziale da parte dei soci di minoranza della società reclamante, ma evidenzia che ciò non può escludere la possibilità agli stessi riconosciuta di esercitare un diritto di controllo attraverso la visione e l’accesso ai documenti sociali, necessità che è stata continuamente disattesa dal rigetto di richieste presentate alla società reclamante.” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2023).

Alla luce degli atti di causa e delle allegazioni svolte rispettivamente dalle parti deve, invero, evidenziarsi che la \_\_\_\_\_ S.r.l. è una società operante nel settore della carpenteria metallica ed è partecipata per il 52% del capitale sociale, da parte dell’Ing. \_\_\_\_\_ per il 24% del capitale sociale, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ e per il 24% del capitale sociale, da parte della Sig.ra \_\_\_\_\_ nipote del Sig. \_\_\_\_\_



Il Sig. \_\_\_\_\_ detiene altresì una quota di partecipazione della società \_\_\_\_\_ S.r.l. di \_\_\_\_\_ e la restante quota di partecipazione è detenuta dal Sig. \_\_\_\_\_ padre della Sig.ra \_\_\_\_\_ Il Sig. \_\_\_\_\_ ricopre altresì la carica di consigliere di amministrazione e rappresentante legale di \_\_\_\_\_ Il Sig. \_\_\_\_\_ fratello dell'odierna ricorrente, Sig.ra \_\_\_\_\_ e nipote del Sig. \_\_\_\_\_ ricopre, invece, la carica di institore di \_\_\_\_\_ e, pertanto, ne ha la legale rappresentanza.

Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che società \_\_\_\_\_ S.r.l e \_\_\_\_\_ S.r.l., oltre ad avere quasi un medesimo oggetto sociale, operano con lo stesso codice ATECO (25.11.00), riferito alla fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture nel settore della lavorazione del ferro e dell'acciaio, della carpenteria metallica e della produzione di moduli prefabbricati (capannoni, strutture metalliche, ecc.) e sono in possesso delle stesse certificazioni SOA relativamente alla categoria di opere OS-18-A (attestazione che consente alle società di svolgere attività di costruzione, lavorazione e realizzazione di componenti strutturali in acciaio) e delle stesse certificazioni dei processi produttivi UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 1090 e UNI EN ISO 3834 che certificano gli stessi processi produttivi di saldatura, strettamente connessi alle attività di assemblaggio di strutture metalliche, core business di entrambe le società (cfr. doc. 2-3-8-9-10-11-12-13 \_\_\_\_\_ Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ partecipano alle stesse gare di appalto (cfr. doc. 14 \_\_\_\_\_

Rileva, dunque, il collegio che la circostanza che la \_\_\_\_\_ s.r.l. e la società \_\_\_\_\_ s.r.l. svolgano attività in concorrenza tra loro deve considerarsi provata alla luce degli atti di causa, con la precisazione che, come evidenziato, si tratta di circostanza pacifica e non contestata dai soci ricorrenti. Come anche è incontestato il ruolo di amministratore della \_\_\_\_\_ s.r.l. in capo al socio ricorrente \_\_\_\_\_ nonché gli stretti rapporti di parentela fra l'altro socio ricorrente \_\_\_\_\_ ed il Sig. \_\_\_\_\_ institore di \_\_\_\_\_ s.r.l..

Stanti tali premesse ritiene il Tribunale, in riforma dell'ordinanza impugnata, che, nel caso di specie, il diritto di ispezione vada riconosciuto in favore dei soci ricorrenti ma non in modo assoluto.

La circostanza pacifica del rapporto di concorrenza fra le due società summenzionate induce, invero il Collegio ad escludere che i soci ricorrenti possano avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi, - come può essere la società \_\_\_\_\_ s.r.l. amministrata dal socio odierno ricorrente - siano in condizione di comprometterne gli interessi.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, infatti, come già sopra evidenziato, il diritto del socio che non partecipa all'amministrazione ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l.,



anche per il tramite dell'accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei. Il rischio di una strumentalizzazione del diritto di accesso è più evidente, quando il socio è in posizione di potenziale concorrenza, perché opera nel medesimo settore. Il diritto alla consultazione della documentazione sociale ed alla estrazione di copia dei documenti può, infatti, essere limitato - salvo concretizzare il bilanciamento caso per caso- attraverso il "mascheramento preventivo dei dati presenti nella documentazione", quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori (sostituiti da una simbologia che consenta la riconciliazione dei dati) che, se divulgati, potrebbero dare luogo ad uno svantaggio in termini di concorrenza ai danni della società partecipata dallo stesso socio ricorrente. (Tribunale Torino, sezione specializzata imprese, del 23/03/2022).

Invero, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all'assetto sociale che se rese note alla società concorrenza possono portare detrimento (nello stesso senso di recente cfr. Trib. Venezia 240/2023 del 12/08/2023).

Tali cautele si pongono, peraltro, anche in linea con la stessa tutela dei soci onde evitare situazioni negative alla Società partecipata, pur riconoscendo il diritto al socio stesso di accesso alla documentazione societaria.

Tutte queste considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a non condividere la valutazione del giudice di prime cure il quale ha affermato, nell'ordinanza impugnata, che la società resistente dovesse fornire la prova dell'elemento soggettivo della concorrenza sleale che starebbero svolgendo i soci ai danni della società reclamante.

A parere del Tribunale, infatti, occorre sempre bilanciare il diritto "individuale" della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art.2476 cc secondo comma- con il diritto della società a mantenere riservate alcune informazioni strategiche per lo sviluppo del proprio business, laddove ovviamente alle esigenze di controllo del socio si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure ritiene, infatti, il Collegio che l'incontestato svolgimento di attività concorrenziale fra le due società summenzionate imponga al giudice si svolgere un giudizio di bilanciamento fra il diritto di controllo riconosciuto al socio e l'interesse della società a veder tutelato il proprio know how aziendale, senza che sia necessario che la società partecipata sia tenuta a provare il diverso profilo della concorrenza sleale svolta dai



singoli soci (fattispecie, a ben vedere, neppure richiamata dalla società nei propri scritti difensivi). E ciò con la precisazione che “il giudizio di bilanciamento secondo il canone di buona fede deve farsi in concreto: non soltanto perché i “dati sensibili” e di cui è pericolosa la propalazione possono essere diversi caso per caso, ma anche e soprattutto perché la riservatezza non può essere un pretesto per coprire le irregolarità di gestione degli amministratori, né per frustrare le valutazioni del socio prodromiche all’esercizio ex art. 2476 co. 3 di un’eventuale azione di responsabilità o impedire la tutela dei propri diritti.” (Tribunale Torino, sezione specializzata imprese, del 23/03/2022).

Ebbene, ritiene il Collegio, con riguardo al caso concreto, che la peculiare posizione di concorrenza fra le due società - una delle quali amministrata dal socio ricorrente – le quali operano nel medesimo settore e nel medesimo territorio e che partecipano alle medesime gare di appalto rendano attuale e concreto il pericolo, allegato dalla reclamante, che informazioni riservate di appartenenti al proprio patrimonio e knowhow aziendale e richieste dai soci ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. (quali ad esempio dati ed informazioni sensibili contenenti nominativi di clienti e fornitori, formule di prezzo, clausole contrattuali riservate, dati di dipendenti) siano utilizzate dai soci di minoranza con finalità extrasociali al fine di agevolare l’attività concorrenziale svolta da causando così un grave ed irreparabile danno alla s.r.l.

Considerato, dunque, che il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione ad esercitare il controllo sulla gestione della S.r.l., anche per il tramite dell’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili, che il socio potrebbe utilizzare contro di lei, ritiene il Collegio di dover riformare l’ordinanza impugnata individuando dei limiti alla consegna della documentazione richiesta dai soci, nei termini che di seguito si vanno ad esporre.

#### **Individuazione dei documenti consultabili dai soci e limiti al diritto di controllo ex art. 2476 c.c.**

I soci hanno allegato, nella presente fase di reclamo, di aver ricevuto, nella loro interezza, solo i seguenti documenti: “*partitari cespiti 2021, partitari banche 2021 e partitari altri conti 2021, dichiarazione IVA 2020*” e tale circostanza non è stata specificatamente contestata dalla reclamante la quale non ha provato di aver fornito ai soci ulteriore documentazione senza oscuramento di dati.

Nella presente fase di reclamo occorre, dunque, verificare la sussistenza del *fumus boni iuris* del diritto di ispezione dei soci con riguardo ai seguenti documenti: *Libro giornale, libri inventari e partitari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Registri iva 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (ad eccezione del registro iva 2020 già consegnato); Registri cespiti ammortizzabili*



2017-2018-2019-2020-2021-2022; *Situazione economico patrimoniale aggiornata al 31-12-2022; Situazioni analitiche economico- patrimoniali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Libri sociali (verbali assemblee, determinazioni amministratore unico); Libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo; Copia dichiarazioni fiscali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione; Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Certificato carichi pendenti previdenziali; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamento; Dettaglio affidamenti ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia contratti commesse su lavori e stati di avanzamento eseguiti. Copia fascicoli contenzioso attivo e passivo”.*

Il contemperamento dell'interesse della società, tenuto conto di quanto già sopra esposto, porta ad escludere che i soci richiedenti possano avere accesso integrale alla documentazione di cui al *Libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo*, posto che i dati *de quibus*, qualora appresi, consentono di aver contezza di informative rilevanti quali le pattuizioni intercorse e le condizioni economiche applicate in detti rapporti, informative che possono essere utilizzate a detrimento della società posto la società in concorrenza potrebbe avere interesse ad acquisire il personale ed collaboratori di sfruttando le informative circa i relativi rapporti ritraibili da detti documenti.

Quanto al *Libro giornale, e partitari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Registri iva 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (ad eccezione del registro iva 2020 già consegnato)*, per analoghe ragioni, l'accesso va consentito solo previo oscuramento laddove presenti dei nominativi di clienti e fornitori nonché dei prezzi unitari praticati per acquisti e vendite, e ciò al fine di evitare che la società partecipata subisca una perdita del vantaggio competitivo generato negli anni.

Devono essere consegnati, previo oscuramento dei dati sensibili, per le medesime ragioni sopra esposte, anche i seguenti documenti: *Copia dichiarazioni fiscali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione; Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Certificato carichi pendenti previdenziali; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamento; Dettaglio affidamenti ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia contratti commesse su lavori e stati di avanzamento eseguiti. Copia fascicoli contenzioso attivo e passivo.*

Va, invece, consentito l'accesso senza alterazione dei seguenti documenti non contenenti dati sensibili: *libro degli inventari; libro soci; libro verbali delle assemblee dei soci; libro delle determinazioni dell'amministratore unico; registro dei beni ammortizzabili; Situazione economico*



*patrimoniale aggiornata al 31-12-2022; Situazioni analitiche economico-patrimoniali anni 2017-2018-2019-2020-2021.*

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che il reclamo vada accolto e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, deve ordinarsi ad \_\_\_\_\_ s.r.l. di consentire l'esame, anche per il tramite di professionisti di fiducia, e l'estrazione ed acquisizione di copia a proprie spese della seguente documentazione: 1) da consentire in visione e consegnare senza alterazioni: *libro degli inventari; libro soci; libro verbali delle assemblee dei soci; libro delle determinazioni dell'amministratore unico; registro dei beni ammortizzabili; Situazione economico patrimoniale aggiornata al 31-12-2022; Situazioni analitiche economico-patrimoniali anni 2017-2018-2019-2020-2021*; 2) da consentire in visione e consegnare previo oscuramento dei dati sensibili: *Libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo; Libro giornale, e partitari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Registri iva 2017-2018-2019-2021-2022; Copia dichiarazioni fiscali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione; Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Certificato carichi pendenti previdenziali; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamento; Dettaglio affidamenti ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia contratti commesse su lavori e stati di avanzamento eseguiti. Copia fascicoli contenzioso attivo e passivo.*

Oltre al *fumus boni iuris* sussiste, infatti, nel caso di specie, anche il pericolo nel ritardo, che la società resistente contesta senza fondamento.

E, infatti, pacifico, come già sopra accennato, nella giurisprudenza di merito, che l'interesse del socio che non partecipa all'amministrazione a controllare l'operatività sociale deve potersi esplicare senza ritardi, condizione incompatibile con i tempi del giudizio ordinario di cognizione (Tribunale di Torino, sez. specializzata imprese, del 23/03/2022).

L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti di entrambi i gradi del giudizio.

**p.q.m.**

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, visto l'art. 2476 c.c., ordina ad \_\_\_\_\_ s.r.l. di consentire l'esame, anche per il tramite di professionisti di fiducia, e l'estrazione ed acquisizione di copia a proprie spese della



seguente documentazione: 1) da consentire in visione e consegnare senza alterazioni: *libro degli inventari; libro soci; libro verbali delle assemblee dei soci; libro delle determinazioni dell'amministratore unico; registro dei beni ammortizzabili; Situazione economico patrimoniale aggiornata al 31-12-2022; Situazioni analitiche economico-patrimoniali anni 2017-2018-2019-2020-2021*; 2) da consentire in visione e consegnare previo oscuramento dei dati sensibili: *Libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo; Libro giornale, e partitari anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022; Registri iva 2017-2018-2019-2021-2022; Copia dichiarazioni fiscali anni 2017-2018-2019-2020-2021; Estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione; Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Certificato carichi pendenti previdenziali; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamento; Dettaglio affidamenti ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia contratti commesse su lavori e stati di avanzamento eseguiti. Copia fascicoli contenzioso attivo e passivo;*

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.12.2023.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*Il Presidente*

*Dott.ssa Alessia Dattilo*

